



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rfinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo" e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

Visto l'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del "Fondo ex art. 200" e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3;

Tenuto conto che il richiamato articolo 22-ter dispone che *"...per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, ad operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per*



l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente...";

Considerato che il comma 3 del richiamato articolo 22-ter dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale in argomento nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n. 340;

Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo (di seguito "Fondo ex comma 816"), con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato "all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida (...) in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020;

Considerato che il richiamato articolo 1, comma 816, dispone che le regioni e i comuni, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, ad operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Considerato pertanto che in applicazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, risultano complessivamente stanziati 390 milioni di euro per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, articolo 1, comma 10, lettera s) che ha istituito, presso ciascuna Prefettura-UTG *"un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado"*, e lettera mm) che ha fissato al 50 per cento la



misura massima del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 61 del 4 febbraio 2021 con il quale sono state ripartite a titolo di anticipazione le risorse destinate dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178, del 30 dicembre 2020, a servizi aggiuntivi da effettuare nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del COVID 19;

Visto l'articolo 51 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 che prevede che in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, è incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che il fondo incrementato è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure, per la ripartizione dei fondi destinati ai servizi aggiuntivi nell'esercizio 2021, acquisire per il tramite delle regioni e province autonome i programmi dei servizi aggiuntivi ed i relativi oneri definiti nell'ambito dell'attività istruttoria dei tavoli di coordinamento in argomento;

Ritenuto urgente procedere alla immediata ripartizione delle risorse complessivamente stanziata dalle richiamate norme per il finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati sino al 30 giugno 2021 al fine di assicurare le necessarie disponibilità finanziarie per garantire la continuità e regolarità dei servizi;

Ritenuto altresì opportuno rinviare ad un successivo decreto la ripartizione definitiva delle risorse stanziata per la copertura dei servizi aggiuntivi effettivamente resi al 30 giugno 2021 destinando le risorse assegnate ed erogate con il presente decreto, ma non utilizzate, al finanziamento dei servizi aggiuntivi da esercire nei mesi residui dell'anno 2021 a titolo di anticipazione;

Vista la nota n. 3236 del 21 aprile 2021, e successiva integrazione n. 3926 del 17 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale ha richiesto alle Regioni e Province autonome i dati istruttori necessari per la ripartizione delle risorse stanziata;

Considerato che le Regioni in sede istruttoria hanno chiesto di esplicitare l'onere complessivo distinto in :

- ammontare per ogni Regione delle percorrenze sia rendicontate che programmate in modo distinto;



- ammontare per ogni Regione degli oneri sia rendicontati che programmati in modo distinto;

Vista la nota n. 224 del 27 luglio 2021 con la quale l'Osservatorio sulle politiche del TPL ha comunicato l'esito dell'elaborazione dei dati istruttori (allegato n. 1) da cui risulta l'onere complessivo distinto in :

- ammontare per ogni Regione delle percorrenze sia rendicontate che programmate in modo distinto;
- ammontare per ogni Regione degli oneri sia rendicontati che programmati in modo distinto.

Vista l'intesa sancita nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Servizi Aggiuntivi di Trasporto pubblico locale programmati e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 eserciti per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli oneri sostenuti, eventualmente anche già anticipati, dalle Regioni e dalle Province Autonome relativi ai servizi aggiuntivi programmati e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del COVID 19.

TABELLA 1	Onere dei Servizi Aggiuntivi 2021 COMUNICATI: Programmati e Rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021	<u>Quota delle risorse rendicontate e programmate destinate ai servizi aggiuntivi che possono effettuarsi con l'ausilio di altri operatori economici</u>
ABRUZZO	3.878.106,82	
BASILICATA	3.293.765,52	624.300,00
CALABRIA	4.218.234,01	
CAMPANIA	27.496.342,76	16.555.670,00
EMILIA ROMAGNA	23.538.044,98	
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.874.598,55	
LAZIO	30.814.101,28	9.991.798,77
LIGURIA	8.897.743,80	
LOMBARDIA	29.362.656,35	
MARCHE	2.356.939,19	
MOLISE	47.763,49	
PIEMONTE	13.423.159,24	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2.110.826,49	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.780.337,52	
PUGLIA	11.268.050,09	



SARDEGNA	13.136.355,07	
SICILIA	1.895.862,85	318.947,70
TOSCANA	11.891.153,35	12.540,00
UMBRIA	3.927.195,80	
VALLE D'AOSTA	1.063.200,48	
VENETO	21.065.981,61	
	221.340.419,26	27.503.256,47

* La Regione Campania ha comunicato che gli oneri indicati sono relativi ai servizi programmati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 non avendo ancora disponibili i dati inerenti la rendicontazione dei servizi resi.

2. Nell'allegato al presente decreto sono riportati i dati inerenti i servizi aggiuntivi programmati e parzialmente rendicontanti dalle regioni e dalle province autonome a tutto il 30/06/2021.

Articolo 2

(Copertura finanziaria dell'onere dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto pubblico locale programmati e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 eserciti per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 1, tenuto conto delle risorse assegnate ed erogate a titolo di anticipazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 61 del 4 febbraio 2021, con successivo provvedimento si procede all'impegno a favore di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulle risorse stanziare dell'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, degli importi di seguito riportati:



TABELLA 2	% di riparto	Anticipazione risorse stanziare dall'articolo 22-ter della legge 28-10-20, n.137 convertito con modificazioni dalla legge n. 176\20 - D.l. n. 61/21	Anticipazione delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio n. 178/2020 - D.l. n. 61 /21	TOTALE ANTICIPAZIONE Servizi Aggiuntivi 2021 D.l. n. 61 /21 (A)	TOTALE Servizi Aggiuntivi 2021 COMUNICATI-Programmati e Rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021 (B)	(A-B)	IMPEGNO della differenza tra erogati con D.l. n. 61/21 e rendicontati dal 7 gennaio al 30 giugno 2021
ABRUZZO	1,17	1.110.449,19	1.168.893,88	2.279.343,07	3.878.106,82	-1.598.763,76	1.598.763,76
BASILICATA	0,41	389.338,42	409.829,91	799.168,33	3.293.765,52	-2.494.597,19	2.494.597,19
CALABRIA	1,15	1.089.628,47	1.146.977,34	2.236.605,81	4.218.234,01	-1.981.628,19	1.981.628,19
CAMPANIA	7,84	7.450.986,19	7.843.143,36	15.294.129,54	27.496.342,76	-12.202.213,21	12.202.213,21
EMILIA ROMAGNA	6,91	6.568.888,87	6.914.619,87	13.483.508,74	23.538.044,98	-10.054.536,24	10.054.536,24
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	1.669.767,11	1.757.649,59	3.427.416,70	5.874.598,55	-2.447.181,85	2.447.181,85
LAZIO	13,08	12.430.561,04	13.084.801,10	25.515.362,14	30.814.101,28	-5.298.739,15	5.298.739,15
LIGURIA	4,08	3.871.529,22	4.075.293,91	7.946.823,13	8.897.743,80	-950.920,67	950.920,67
LOMBARDIA	24,23	23.020.143,21	24.231.729,70	47.251.872,91	29.362.656,35	17.889.216,56	0,00
MARCHE	1,59	1.511.688,61	1.591.251,17	3.102.939,78	2.356.939,19	746.000,59	0,00
MOLISE	0,20	190.838,07	200.882,18	391.720,24	47.763,49	343.956,75	0,00
PIEMONTE	6,79	6.452.888,46	6.792.514,17	13.245.402,63	13.423.159,24	-177.756,61	177.756,61
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	1.018.853,99	1.072.477,88	2.091.331,87	2.110.826,49	-19.494,63	19.494,63
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	544.570,99	573.232,62	1.117.803,60	1.780.337,52	-662.533,92	662.533,92
PUGLIA	2,73	2.590.648,34	2.726.998,25	5.317.646,59	11.268.050,09	-5.950.403,50	5.950.403,50
SARDEGNA	1,65	1.567.103,00	1.649.582,11	3.216.685,11	13.136.355,07	-9.919.669,96	9.919.669,96
SICILIA	4,67	4.440.027,95	4.673.713,63	9.113.741,58	1.895.862,85	7.217.878,73	0,00
TOSCANA	8,39	7.974.328,44	8.394.029,93	16.368.358,37	11.891.153,35	4.477.205,02	0,00
UMBRIA	1,11	1.054.821,34	1.110.338,25	2.165.159,59	3.927.195,80	-1.762.036,21	1.762.036,21
VALLE D'AOSTA	0,17	161.302,98	169.792,61	331.095,60	1.063.200,48	-732.104,88	732.104,88
VENETO	10,41	9.891.636,12	10.412.248,55	20.303.884,67	21.065.981,61	-762.096,93	762.096,93
	100,00	95.000.000,00	100.000.000,00	195.000.000,00	221.340.419,26		57.014.676,91

Articolo 3

(Anticipazione delle risorse per l'espletamento dei servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale al 31 dicembre 2021 da esercire per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

- Al fine di evitare criticità finanziarie che rallentino o impediscano la sollecita attivazione dei servizi aggiuntivi, necessari per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del COVID 19, tenuto conto delle risorse stanziare dall'articolo 51 del Decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, a ciascuna Regione e Provincia autonoma è assegnata una ulteriore anticipazione per l'espletamento dei servizi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2021.
- Le assegnazioni di cui al comma precedente sono effettuate a valere sui risorse residue stanziare dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con



modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178, del 30 dicembre 2020 e su quelle non utilizzate assegnate a titoli di anticipazione con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n 61.

3. Le risorse di cui al comma precedente, complessivamente considerate, sono ripartite con le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340 come di seguito riportato:

TABELLA 3	% di riparto	Anticipazione delle risorse per i servizi aggiuntivi da esercire fino al 31 dicembre 2021
ABRUZZO	1,17	1.971.451,52
BASILICATA	0,41	691.217,41
CALABRIA	1,15	1.934.487,17
CAMPANIA	7,84	13.228.212,70
EMILIA ROMAGNA	6,91	11.662.168,87
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	2.964.444,43
LAZIO	13,08	22.068.770,67
LIGURIA	4,08	6.873.373,63
LOMBARDIA	24,23	40.869.133,71
MARCHE	1,59	2.683.797,55
MOLISE	0,20	338.807,04
PIEMONTE	6,79	11.456.225,92
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	1.808.836,70
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	966.811,73
PUGLIA	2,73	4.599.343,82
SARDEGNA	1,65	2.782.178,27
SICILIA	4,67	7.882.665,81
TOSCANA	8,39	14.157.335,69
UMBRIA	1,11	1.872.691,84
VALLE D'AOSTA	0,17	286.371,51
VENETO	10,41	17.561.254,75
	100,00	168.659.580,74



Articolo 4

(Copertura finanziaria dell'onere dell'ulteriore anticipazione assegnata alle Regioni e Province Autonome per i Servizi Aggiuntivi di Trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Ai fini della copertura finanziaria dell'anticipazione di cui all'articolo 3, tenendo conto delle risorse assegnate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n 61 e non utilizzate, si procede con successivo provvedimento all'impegno degli importi di seguito riportati a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178, del 30 dicembre 2020.

TABELLA 4	% di riparto	RIPARTO residuo risorse stanziare per i S.A. 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 176/20	RIPARTO residuo risorse stanziare per i S.A. dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio n. 178/2020	TOTALE RIPARTO residuo risorse per i S. A. 2021	IMPEGNO sulle risorse residue stanziare dall'art. 22 ter legge 176/20	IMPEGNO sulle risorse residue stanziare dall'art. 22 ter legge 176/20 (rimodulato Molise)	IMPEGNO sulle risorse residue stanziare dall' art. 1, comma 816, legge 178/20	IMPEGNO sulle risorse residue stanziare dall' art. 1, comma 816, legge 178/20 (rimodulato Molise)	Risorse di cui al D.I. 61/21, anticipate e non rientranti nella programmazione comunicata al 30/06/21
ABRUZZO	1,17	802.557,64	1.168.893,88	1.971.451,52	542.711,51	542.691,26	1.428.740,01	1.428.686,69	
BASILICATA	0,41	281.387,50	409.829,91	691.217,41	190.281,95	190.274,85	500.935,46	500.916,76	
CALABRIA	1,15	787.509,83	1.146.977,34	1.934.487,17	532.535,77	532.515,90	1.401.951,40	1.401.899,08	
CAMPANIA	7,84	5.385.069,35	7.843.143,36	13.228.212,70	3.641.531,74	3.641.395,84	9.586.680,96	9.586.323,19	
EMILIA ROMAGNA	6,91	4.747.549,01	6.914.619,87	11.662.168,87	3.210.422,98	3.210.303,17	8.451.745,89	8.451.430,48	
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	1.206.794,84	1.757.649,59	2.964.444,43	816.067,80	816.037,35	2.148.376,62	2.148.296,45	
LAZIO	13,08	8.983.969,57	13.084.801,10	22.068.770,67	6.075.206,88	6.074.980,16	15.993.563,79	15.992.966,92	
LIGURIA	4,08	2.798.079,71	4.075.293,91	6.873.373,63	1.892.138,32	1.892.067,71	4.981.235,30	4.981.049,41	
LOMBARDIA	24,23	16.637.404,02	24.231.729,70	40.869.133,71	6.326.032,06	6.325.795,98	16.653.885,09	16.653.263,58	17.889.216,56
MARCHE	1,59	1.092.546,38	1.591.251,17	2.683.797,55	533.446,91	533.427,00	1.404.350,06	1.404.297,65	746.000,59
MOLISE	0,20	137.924,86	200.882,18	338.807,04	-1.417,64	0,00	-3.732,08	0,00	343.956,75
PIEMONTE	6,79	4.663.711,75	6.792.514,17	11.456.225,92	3.153.729,93	3.153.612,23	8.302.495,99	8.302.186,15	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	736.358,82	1.072.477,88	1.808.836,70	497.946,05	497.927,47	1.310.890,65	1.310.841,73	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	393.579,11	573.232,62	966.811,73	266.149,00	266.139,07	700.662,73	700.636,58	
PUGLIA	2,73	1.872.345,57	2.726.998,25	4.599.343,82	1.266.131,48	1.266.084,23	3.333.212,34	3.333.087,95	
SARDEGNA	1,65	1.132.596,16	1.649.582,11	2.782.178,27	765.892,62	765.864,04	2.016.285,65	2.016.210,40	
SICILIA	4,67	3.208.952,18	4.673.713,63	7.882.665,81	183.006,07	182.999,24	481.781,01	481.763,03	7.217.878,73
TOSCANA	8,39	5.763.305,76	8.394.029,93	14.157.335,69	2.664.797,12	2.664.697,67	7.015.333,56	7.015.071,75	4.477.205,02
UMBRIA	1,11	762.353,59	1.110.338,25	1.872.691,84	515.524,43	515.505,19	1.357.167,41	1.357.116,76	
VALLE D'AOSTA	0,17	116.578,90	169.792,61	286.371,51	78.833,85	78.830,91	207.537,66	207.529,91	
VENETO	10,41	7.149.006,20	10.412.248,55	17.561.254,75	4.834.354,27	4.834.173,85	12.726.900,48	12.726.425,52	
	100,00	68.659.580,74	100.000.000,00	168.659.580,74	37.985.323,09	37.985.323,09	100.000.000,00	100.000.000,00	30.674.257,65

2. La ripartizione di cui al comma precedente tiene conto dell'importo di € 5.149,72 che, d'intesa con le Regioni, ai fini della semplificazione contabile, non è sottratto alla Regione Molise ma ripartito in riduzione percentuale tra tutte le Regioni e le Province Autonome.



Articolo 5

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziare per i Servizi Aggiuntivi di Trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risorse stanziare dall'articolo 51 del Decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, si provvede alla ripartizione definitiva tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse stanziare per i Servizi Aggiuntivi di Trasporto pubblico locale da esercire sino al 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19.
2. Le risorse di cui all'articolo 3, assegnate e non utilizzate al 31 dicembre 2021, sono considerate, per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Riepilogo Servizi Aggiuntivi preventivi e consuntivi 2021

	PERCORRENZA (BusKm, TrenoKm, CorsaMiglia)			COSTI		
	Erogata	Programmata	TOTALE	Sostenuti	Stimati	TOTALE
	01/01/21 - 31/03/21	01/04/21 - 30/06/21		01/01/21 - 31/03/21	01/04/21 - 30/06/21	
ABRUZZO	650.548,04	1.118.845,89	1.769.393,93	1.412.552,83 €	2.465.554,00 €	3.878.106,82 €
BASILICATA	557.066,20	554.120,20	1.111.186,40	1.022.819,16 €	2.270.946,36 €	3.293.765,52 €
CALABRIA	850.868,58	1.035.486,52	1.886.355,10	1.924.430,47 €	2.293.803,54 €	4.218.234,01 €
CAMPANIA	0	12.167.274,77	12.167.274,77	0,00 €	27.496.342,76 €	27.496.342,76 €
EMILIA-ROMAGNA	2.910.844,66	4.154.342,14	7.065.186,80	10.558.237,99 €	12.979.806,99 €	23.538.044,98 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	648.652,30	1.074.342,11	1.722.994,40	2.575.957,47 €	3.298.641,08 €	5.874.598,55 €
LAZIO	2.512.252,68	3.650.797,57	6.163.050,24	12.764.075,53 €	18.050.025,75 €	30.814.101,28 €
LIGURIA	822.375,24	1.210.141,72	2.032.516,96	3.622.440,72 €	5.275.303,08 €	8.897.743,80 €
LOMBARDIA	2.262.107,03	4.399.233,39	6.661.340,42	9.754.801,67 €	19.607.854,68 €	29.362.656,35 €
MARCHE	241.314,34	588.493,27	829.807,61	694.515,28 €	1.662.423,91 €	2.356.939,19 €
MOLISE	147.190,35	198.395,42	345.585,77	11.189,21 €	36.574,29 €	47.763,49 €
PIEMONTE	494.837,20	1.207.573,50	1.702.410,70	3.604.313,41 €	9.818.845,83 €	13.423.159,24 €
Provincia autonoma BOLZANO	270.753,21	365.502,25	636.255,46	817.855,10 €	1.292.971,40 €	2.110.826,49 €
Provincia autonoma TRENTO	234.989,40	218.344,50	453.333,90	909.254,39 €	871.083,13 €	1.780.337,52 €
PUGLIA	132.738,00	1.909.776,11	2.042.514,11	491.584,99 €	10.776.465,10 €	11.268.050,09 €
SARDEGNA	886.077,20	1.687.120,34	2.573.197,54	4.837.353,19 €	8.299.001,88 €	13.136.355,07 €
SICILIA	117.234,50	293.086,25	410.320,75	541.675,10 €	1.354.187,75 €	1.895.862,85 €
TOSCANA	1.439.140,93	2.153.287,35	3.592.428,28	4.772.148,28 €	7.119.005,07 €	11.891.153,35 €
UMBRIA	190.402,99	529.625,78	720.028,77	1.678.529,60 €	2.248.666,20 €	3.927.195,80 €
VALLE D'AOSTA	253.116,50	242.205,80	495.322,30	550.007,25 €	513.193,23 €	1.063.200,48 €
VENETO	916.294,18	1.873.795,47	2.790.089,64	6.390.114,52 €	14.675.867,09 €	21.065.981,61 €
TOTALE	16.538.803,51	40.631.790,36	57.170.593,87	68.933.856,14 €	152.406.563,12 €	221.340.419,26 €

